



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 57/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23833** del registro di segreteria, proposto da:

M. M. (omissis), nato omissis (omissis) il omissis e ivi residente alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Prete del Foro di Taranto, presso il cui studio in Taranto (TA) alla via Ciro Giovinazzi n. 30 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto introduttivo;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Battaglia e Maria Teresa Pugliano, dell'Avvocatura INPS sedente in Catanzaro (CZ) alla via Tommaso Campanella, n. 11 giusta procura in atti

Nonché CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro e l.r.p.t, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 8, e Direzione Generale della previdenza Militare e della Leva in viale dell'Esercito n. 186 - rappresentato e difeso da Il Capo della 2°

Divisione Col. CCrn Maurizio Macari;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, nessuno comparso per il Ministero, udito l'Avv. Antonio Gulli per delega dell'Avv. Prete per il ricorrente e l'Avv. Battaglia per l'INPS;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del **21.03.2023** ritualmente notificato in una col decreto di fissazione dell'udienza odierna, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha adito l'intestata Sezione giurisdizionale per *“in via principale, accogliere il presente ricorso, annullare, ovvero disapplicare e comunque dichiarare l'illegittimità della nota INPS n. SP1052023000021 del 26.04.2023, e quindi accertare il diritto del sig. M. alla liquidazione della pensione privilegiata in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.167, comma 1 e 193 comma 1 d.P.R. n. 1092/1973 e quindi il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della pensione privilegiata dal 23.01.2013 oltre tredicesime ed interessi di legge e – per l'eventuale differenza - la rivalutazione monetaria; per l'effetto condannare l'INPS in persona del l.r.p.t. a emettere una nuova nota che veda riconosciuta l'applicazione del combinato disposto degli artt. 167 c.1 e 191 co. 1 d.P.R n. 1092/1973 – ed a pagare gli arretrati dal giorno di assunzione del sig. M. nei ruoli civili ovvero dal 23.01.2013, oltre tredicesime ed interessi di legge e – per l'eventuale differenza – la rivalutazione monetaria. Con vittoria di*

spese del presente giudizio oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che all'uopo si dichiara antistatario".

A sostegno della domanda ha rappresentato e documentato quanto segue:

- Di avere prestato servizio, in qualità di Sotto Capo 2° cl. M.M., presso la Marina Militare dal 06.09.2004, giorno di arruolamento fino al sorgere dell'infermità "*persistente lombosciatalgia cronica da discopatia L4/L5 con sofferenza neurogena EMG accertata*", poi accertata come dipendente da causa di servizio con decreto n. 1010 del 27.03.2018 del Ministero della Difesa con cui veniva dichiarato permanente non idoneo al servizio militare incondizionato, congedato e autorizzato al transito nel personale civile della Difesa;
- Dal contratto di lavoro del 23.01.2013 era autorizzato il transito nel personale civile della Difesa con mansione di "assistente amministrativo" profilo professionale SA31 settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico, Area retributiva F2;
- In data 24.01.2019 il ricorrente ha sollecitato l'INPS al fine di ottenere la liquidazione della pensione privilegiata;
- L'INPS, con l'atto n. SP1052023000021 del 26.04.2023 ha liquidato la pensione privilegiata a decorrere dal 01.02.2019 (primo giorno del mese successivo a quello di

presentazione della domanda, invece che dal transito);

- In data 07.07.2023 il ricorrente ha diffidato le amministrazioni competenti a liquidare gli arretrati del trattamento di privilegio a decorrere dal 23.01.2013, (giorno del transito nei ruoli civili) fino al 01.02.2019 (*dies a quo* erroneamente individuato dall'ente previdenziale), a cui ha dato riscontro solo il Ministero della Difesa con nota del 25.07.2023 declinando la propria competenza in materia.

In **diritto**, il ricorrente ha argomentato la violazione di legge per errata applicazione del combinato disposto degli artt. 167, co. 2 e 191 co. 3 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo del combinato disposto degli artt. 167 co. 1 e 191 co. 1 d.P.R. n. 1092/1973. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

Nella prospettazione difensiva, l'INPS avrebbe errato nell'applicare al ricorrente le norme di liquidazione della pensione privilegiata considerandola come procedimento a domanda di parte, quando invece pare evidente che quello che interessa il M. è un procedimento d'ufficio (come si evince chiaramente dal primo rigo dei verbali mod. BL/S N 01/279PS/M.M. del 09.12.2012 e mod. NL/B n. 01/0220/MM del 16.10.2023 – all. 2 e 7 in atti).

Cita a sostegno alcune recenti pronunce di questa Corte (Corte conti, Sez. Puglia, n. 104/2021; Sez. II App. n. 460/2021).

In subordine, argomenta che anche laddove venisse qualificato

come procedimento a domanda, il risultato non cambierebbe in quanto, avendo sollecitato la liquidazione della pensione privilegiata l'anno successivo (in data 24.01.2019) al decreto di riconoscimento dell'infermità (n. 1010 del 27.03.2018), egli si troverebbe sempre entro il biennio dal giorno in cui è sorto il diritto e dunque nel rispetto della norma nonostante tutto applicata dall'INPS.

2. Si è costituito il **Ministero della Difesa**, chiedendo che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio, in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successiva circolare applicativa, la competenza alla trattazione delle pratiche pensionistiche riguardanti il personale militare collocato in quiescenza nella posizione della riserva 8° seguito di dimissioni, inidoneità al servizio, perdita del grado, ecc.), ovvero deceduto in costanza di servizio successivamente al 1° gennaio 2010, è stata assunta dall'INPDAP oggi INPS – Gestione dipendenti Pubblici.

3. Si è costituito l'**INPS** argomentando che il ricorrente, pur affetto da patologia che lo ha reso inidoneo al servizio militare, non è cessato dal servizio ma è transitato dagli impieghi militari a quelli civili. Sicché nel caso di specie non vi è stata cessione dal servizio ma variazione del profilo professionale con mantenimento dell'anzianità di servizio e dello stipendio percepito al momento del transito (mantenuto come assegno *ad*

personam). Spiega la difesa dell'ente previdenziale che, nella disciplina di transito dai ruoli militari ai ruoli civili opera d'ufficio la riunione dei servizi ai fini, poi, di un unico trattamento pensionistico (artt. 6, 112, 132, 139 comma 2, 151 del d.P.R n. 1092/1073), riunione cui si rinuncia tacitamente con la presentazione della domanda di PPO e cui il ricorrente ha rinunciato con apposita dichiarazione resa (prot. n. 71469 del 5 maggio 2022 (doc. 2)

E dunque nello specifico gli è stata liquidata la PPO con atto n. SP1052023000021, liquidata col sistema misto con decorrenza giuridica dal 15.02.2013 (doc. 3). La pensione privilegiata di 8° cat. a vita gli è stata riconosciuta ex art. 139 del d.P.R. n. 1092/73 per l'infermità indicata al punto 1 del d.g. del verbale mod BL/B n. ME121004408 del 06.10.2021, giudicata dipendente da causa di servizio con parere CVCS n. 60412 del 21.05.2015 (doc. 4)

Puntualizza l'ente che all'atto della corresponsione è stato recuperato l'importo di euro 1.082,83= pari alla metà dell'equo indennizzo liquidato con DM n. 1010 del 27.03.2018 per la medesima infermità (doc. 4), sicché l'importo da porre effettivamente in pagamento calcolato ai sensi dell'art. 67 del d.P.R n. 1092/73 ammonta ad €. 10.239,38= annui lordi.

Quanto alla decorrenza, l'ente spiega che quella giuridica inizia dal 15.02.2013 (data della cessazione del servizio militare) e quella economica dal 01.02.2019 (primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda avvenuta in data 25.01.2019).

Precisa, infine, che quella che il ricorrente qualifica come una sollecitazione ad agire per l'INPS (il 24.01.2019), in realtà è una vera e propria istanza, e dunque una domanda di parte, telematica, senza la quale l'istituto non avrebbe potuto istruire alcun procedimento di PPO e che lo stesso procedimento di accertamento della causa di servizio e di equo indennizzo è stato avviato a domanda (il 12.06.2012) come comprova il punto 9 (<*vista la domanda...*) nel decreto di equo indennizzo n. 1010 del 27.03.2018.

Indi concludendo come segue: “rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere prescritti i ratei anteriori al quinquennio ed inammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come dedotto in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze”.

4. All'udienza del 18.04.2024, nessuno comparso per il Ministero della Difesa, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa come da verbale in atti, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. In particolare, l'Avv. Gulli ha contestato che solamente il congedo assoluto determina la cessazione dal servizio, mentre l'Avv. Battaglia ha insistito per la corretta applicazione dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. Non essendoci controrepliche, all'esito

la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Deve preliminarmente essere scrutinato l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.

L'eccezione è fondata.

Oltre la considerazione svolta, secondo cui la compagine ministeriale non è più competente ex lege n. 335/95 alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale militare, difettando dunque la titolarità sostanziale del rapporto prim'ancora di quella processuale, vero è pure che il ricorrente nel proprio atto introduttivo nulla argomenta contro il Ministero della Difesa, né svolge alcuna domanda di accertamento e condanna nelle conclusioni rassegnate in appendice al ricorso, sì da non qualificarlo, neppure nella prospettazione processuale, come legittimato a contraddire ad alcunché.

Di conseguenza, il Ministero della Difesa deve essere estromesso dal giudizio. Trattandosi di mera questione preliminare, le spese nei suoi confronti sono compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

6. Nel merito, contro l'INPS, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1971 espressamente dispone, al primo comma, che "la pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono **dalla data di cessazione dal servizio** stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto".

Come evidenziato dalla difesa dell'ente previdenziale, e come anche riconosciuto dal ricorrente, egli in data 23.01.2013 è transitato nei ruoli civili dello Stato.

Cade dunque il primo presupposto fondante la richiesta del ricorrente, atteso che egli al 23.01.2013 non era cessato dal servizio e quindi la pensione di privilegio (che gli è stata riconosciuta in conseguenza delle patologie dipendenti da causa di servizio in costanza del servizio militare) non può avere quale *dies a quo* di decorrenza la data del 23.01.2013 in cui rimane in servizio e transita dal ruolo militare a quello civile dello Stato.

In vero, il ricorrente pare svolgere un *argumentum a contrario* dal terzo comma dell'art. 191, e cioè che anche a voler qualificare il procedimento a domanda, egli si troverebbe sempre entro il biennio decorrente dal giorno in cui è sorto il diritto (che egli collega al decreto n. 1010 del 27.03.2018 del Ministero della Difesa).

È un'argomentazione fallace, in quanto il decreto n. 1010 cit. non riconosce il diritto al trattamento pensionistico di privilegio ma unicamente l'equo indennizzo e – come opportunamente evidenziato dalla difesa erariale –, la decorrenza economica del trattamento pensionistico privilegiato ha un *dies a quo* posticipato rispetto alla decorrenza giuridica e che, in questo caso, è quella individuata correttamente dall'INPS ai sensi del terzo comma dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, attesa la domanda del 24.01.2019 (della quale si dà atto nell'atto di

conferimento impugnato, ma di cui non v'è allegazione nel fascicolo del ricorrente, sicché la sua qualificazione come <sollecitazione> ad agire sul presupposto implicito che trattasi di un procedimento d'ufficio è tutt'altro che scontato, attesa anche la giusta considerazione che, nel decreto n. 1010 più volte citato, uno dei presupposti è proprio la <domanda> svolta dal ricorrente).

In conclusione, il ricorso è infondato e viene respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri delle tabelle ministeriali aggiornati (valore 8.198,80 x 6) – fase di studio, introduttiva e decisoria) in euro 3.200,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'INPS.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente ordinanza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma

1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da M. M. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e lo estromette dal giudizio;
- Respinge il ricorso.
- Condanna M. M. al pagamento, in favore l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore -, della somma di euro 3.200,00= oltre accessori di legge se dovuti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non

siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro, 18/04/2024

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 18/04/2024

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni